

CAMERA DEI DEPUTATI N. 110

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BRATTI, REALACCI, MARIANI, MARIASTELLA BIANCHI, BRAGA,
CARRESCIA, CENNI, DALLAI, TINO IANNUZZI, MANFREDI**

Istituzione del Sistema nazionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente e ordinamento delle funzioni dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ad esso relative

Presentata il 15 marzo 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — La consapevolezza dell'esigenza di avviare una politica di tutela ambientale, attraverso l'azione amministrativa, legislativa e di governo, è indubbiamente molto recente, ma — a partire dall'istituzione, nel 1986, del Ministero dell'ambiente — si è progressivamente rafforzata, anche grazie all'individuazione di nuovi e più efficaci strumenti. Tra essi un ruolo di primo piano ricopre l'istituzione, nel nostro ordinamento, dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), avvenuta con il decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994, nonché la successiva istituzione delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), che hanno permesso di avviare una politica di monitoraggio am-

bientale più attenta alle specificità dei singoli territori di competenza, rappresentando un momento significativo nel processo di affermazione e di riconoscimento della protezione ambientale in Italia. In seguito, con il decreto legislativo n. 300 del 1999, l'ANPA è stata mutata in Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT). All'inizio della passata legislatura, con il decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, è stato istituito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al quale sono state assegnate le funzioni e le risorse dell'APAT, dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare.

L'accorpamento in un unico organismo dei tre principali enti che si occupano di ambiente non ha però risolto alcune importanti problematiche che sono emerse in questi venti anni di attività. Da tempo, infatti, il cosiddetto « sistema delle agenzie », comprese quelle regionali, sta evidenziando la necessità di una riforma organica del settore con l'obiettivo di raggiungere una maggiore efficienza e di creare una struttura più funzionale e con un efficace sistema di condivisione delle informazioni ambientali, e le stesse ARPA, riunite nell'associazione AssoArpa, hanno manifestato « l'esigenza di una riforma organica, finalizzata al rilancio del sistema delle agenzie per la protezione dell'ambiente, oltre che alla garanzia della sua funzionalità, efficienza ed economicità ».

Oggi, le ARPA e le agenzie delle province autonome per la protezione ambientale (APPA) presenti e attive su tutto il territorio nazionale, hanno acquisito esperienza, professionalità, conoscenza del territorio e delle problematiche ad esso connesse, oltre che consapevolezza del proprio ruolo istituzionale. Le agenzie svolgono, infatti, un ruolo indispensabile a supporto delle regioni e delle autonomie locali e possono farlo forti della strumentazione e delle competenze acquisite e consolidate, anche in « eccellenza », coerentemente con la più recente evoluzione europea e internazionale delle logiche di protezione ambientale e delle strategie di sviluppo sostenibile. Tutto ciò è avvenuto anche in virtù dello sviluppo e del progressivo consolidamento di una logica di « sistema » basata su rapporti cooperativi e di sussidiarietà tra le agenzie.

In questi anni di consolidamento del sistema delle agenzie si è assistito anche alla crescita della domanda di prestazioni da parte delle istituzioni e della società civile, nonché a trasformazioni importanti del contesto istituzionale, a partire dalla revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione e dall'affermarsi del federalismo amministrativo. In tale scenario sono emersi i fabbisogni di adattamento del mandato delle agenzie ambien-

tali, ma, allo stesso tempo, anche i limiti che presenta il modello di funzionamento e di erogazione delle prestazioni pubbliche di controllo e di protezione ambientale delle agenzie.

Accanto alla primaria necessità di rendere le attività delle agenzie sempre più omogenee ed efficaci, sia sul piano della diffusione nel territorio nazionale, sia sul piano tecnico e dell'innovazione, sono emerse anche esigenze di riforma istituzionale, dovute al crescente problema dello « scollamento » tra l'aumento della domanda di controllo e di prestazioni tecniche rivolta alle agenzie e la definizione del relativo mandato e del sistema di finanziamento.

Una legge di riforma organica del sistema delle agenzie deve intervenire su alcune questioni di grande rilievo.

In primo luogo è necessario sancire formalmente l'esistenza di un vero e proprio « Sistema nazionale delle agenzie per la ricerca e la protezione ambientale », composto dall'ISPRA, quale polo nazionale, e dalle ARPA, quali poli regionali e territoriali, premessa indispensabile per una conferma e per un rilancio della missione istituzionale delle agenzie ambientali. L'obiettivo dovrebbe essere quello di dotare il Paese di una vera e propria rete nazionale di soggetti tecnici che, nella logica della cooperazione e della sinergia, assicurino omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico dell'ambiente, a supporto delle politiche di protezione ambientale e di sostenibilità. Inoltre anche la ricerca svolta dai diversi enti, spesso collegata alle prestazioni di qualità delle agenzie, potrebbe essere più finalizzata al controllo e al monitoraggio ambientali.

In quest'ottica e, a maggior ragione, considerando anche l'istituzione dell'ISPRA e i nuovi e complessivi ruoli a esso demandati, pare essenziale il superamento del citato decreto-legge n. 496 del 1993, per favorire il rafforzamento dello sviluppo della missione delle agenzie e di un'efficiente ed efficace collaborazione tra le agenzie delle varie regioni del Paese. Il decreto-legge n. 496 del 1993, come è

noto, non solo risulta antecedente alle molteplici leggi che hanno ridefinito e ampliato il diritto ambientale nelle sue varie matrici, ma anche, e forse soprattutto, ai processi di riordino complessivo dell'organizzazione della pubblica amministrazione in chiave di decentramento e di federalismo amministrativi, intrapresi con le leggi Bassanini e successivamente con la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione.

Sotto il profilo del mandato istituzionale, bisogna migliorare e attualizzare la definizione dei compiti delle agenzie, superando gli squilibri tra le diverse aree geografiche e addivenendo a una comune definizione della natura giuridica (obbligatorietà o non obbligatorietà) delle attività. In particolare, è necessario rendere il mandato delle agenzie più coerente con il nuovo assetto delle competenze istituzionali, basato sul federalismo amministrativo, per un'effettiva cooperazione e una reale integrazione delle diverse funzioni (tecniche e decisionali) relative alla protezione ambientale e allo sviluppo sostenibile.

Si ritiene fondamentale, inoltre, che l'ordinaria attività di controllo (cioè quella non generata dagli esposti dei cittadini) sia strutturata definendo preventivamente le priorità, secondo piani e programmi condivisi con le autorità competenti (normalmente le province e i comuni) e basati su valutazioni tecnico-scientifiche. Nell'ambito dei suddetti piani dovrebbero essere previste anche modalità di gestione degli interventi straordinari e non programmabili.

Simili considerazioni si ritiene possano essere avanzate anche con riferimento alle attività di monitoraggio dello stato delle componenti ambientali. È noto che l'attività istituzionale di controllo pubblico dell'ambiente demandata alle agenzie non si esaurisce nelle funzioni ispettivo-sanzionatorie, attuative del principio del « *command and control* ». È evidente come non possa esserci un'azione di controllo ambientale efficace senza la ricostruzione di un quadro di conoscenza complessiva da realizzare attraverso opportune azioni di

monitoraggio ambientale e territoriale. Bisogna pertanto riaffermare, su scala nazionale, il ruolo obbligatorio che le agenzie devono ricoprire con riferimento al monitoraggio delle varie matrici ambientali e delle modificazioni che esse subiscono.

Agli elementi conoscitivi derivanti dalle attività di monitoraggio, di controllo e di produzione dell'informazione e della conoscenza, deve essere riconosciuto carattere ufficiale e di riferimento pubblico a garanzia delle istituzioni e dei cittadini. Le agenzie, in sostanza, dovranno essere considerate « produttrici di sistemi ufficiali di conoscenza » e ne dovrà essere agevolata l'interconnessione in un sistema di rete per lo scambio e la condivisione delle informazioni, in attuazione dei principi affermati dalla Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, fatta a Aarhus il 25 giugno 1998 e resa esecutiva dalla legge n. 108 del 2001. Alle agenzie dovrà inoltre essere riconosciuto un ruolo obbligatorio nei processi di accesso e di diffusione dell'informazione ambientale, in posizione di terzietà, sia rispetto alle istituzioni, sia rispetto al pubblico.

Il coinvolgimento delle agenzie nelle fasi istruttorie dei procedimenti amministrativi dovrebbe essere obbligatorio. In altre parole, nell'ambito dei procedimenti rivolti al rilascio di autorizzazioni ambientali settoriali o integrate e di provvedimenti di valutazione di impatto ambientale, la valutazione tecnica delle agenzie dovrebbe essere considerata obbligatoria e da acquisire preventivamente rispetto all'adozione degli atti autorizzativi. Gli enti competenti ad adottare atti amministrativi (comunque denominati) dovrebbero essere tenuti a dare sempre atto in modo esauritivo delle valutazioni tecniche delle agenzie, pur senza doversi necessariamente conformare ad esse.

Un altro elemento innovativo è l'istituzione dei livelli essenziali di prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), attraverso cui introdurre strumenti di garanzia di uniformità e di omogeneità dell'azione delle agenzie, di miglioramento della ca-

pacità di programmazione delle attività e, più in generale, di controllo e di governo della spesa ambientale. La definizione dei LEPTA dovrebbe tenere conto e rapportarsi al processo di definizione e di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) sanitari, prevedendone le necessarie integrazioni e sinergie.

In termini funzionali e pratici il nuovo Sistema nazionale si propone come:

1) un sistema a rete integrato e unitario attraverso il quale l'intervento di tutela ambientale sul territorio nazionale è garantito in modo diffuso, omogeneo e puntuale;

2) il « luogo » in cui convergono e si concentrano competenze, dati e informazioni attraverso cui i soggetti pubblici e privati possono trovare il supporto necessario a qualificare dal punto di vista ambientale il proprio intervento nel settore di pertinenza;

3) il « luogo » da cui possono scaturire indicazioni utili a definire le linee di sviluppo della ricerca nel campo ambientale e nella difesa del suolo;

4) lo « strumento » attraverso cui l'intervento in campo ambientale in Italia è puntuale e omogeneo nella qualità;

5) il « luogo » in cui è acquisito e reso disponibile il quadro completo dei dati ambientali;

6) il « luogo » in cui è acquisita e sviluppata la conoscenza scientifica in campo ambientale;

7) il « luogo » nel quale la trasparenza è uno degli elementi essenziali del processo decisionale e in particolare del processo di definizione del piano programmatico;

8) un « soggetto istituzionale » caratterizzato da chiarezza ed esclusività di ruolo e di funzione.

La proposta di legge si articola, in particolare, nella:

a) istituzione di un Sistema nazionale delle agenzie ambientali composto dal-

l'ISPRA, dalle ARPA e dalle APPA, con un chiaro mandato: assicurare su tutto il territorio nazionale una definita, efficace, diffusa e omogenea azione di prevenzione, controllo e monitoraggio dell'inquinamento ambientale e fornire un'azione di supporto tecnico alla pubblica amministrazione;

b) riforma e riorganizzazione dell'ISPRA, attraverso l'attribuzione della personalità giuridica, la ridefinizione del ruolo istituzionale e l'affermazione inequivocabile della sua caratterizzazione e della sua natura tecnico-scientifica.

I principi ispiratori della proposta di legge sono: il federalismo come modello organizzativo complessivo; la terzietà rispetto al binomio pubblico-privato; la multireferenzialità nei confronti dei diversi soggetti istituzionali operanti nel campo dei controlli e della tutela dell'ambiente; l'autonomia scientifica, di gestione e di programma.

Il Sistema nazionale è coordinato tecnicamente dall'ISPRA, che svolge questo ruolo con il concorso delle agenzie territoriali, essendo queste pariteticamente rappresentate nell'organo deputato al raccordo del Sistema stesso.

Il Consiglio del Sistema nazionale esprime il proprio parere obbligatorio sui programmi e sui piani di attività dell'ISPRA e su ogni atto d'interesse generale per il governo del Sistema nazionale e presiede, di fatto, allo sviluppo coordinato del Sistema stesso.

Tra le funzioni svolte dal Sistema nazionale si distinguono quelle di rilievo nazionale per le quali vengono stabiliti i LEPTA, che le agenzie ambientali sono tenute a garantire nell'esercizio delle loro attività. La determinazione dei LEPTA tiene conto e si coordina con i LEA sanitari, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Alcune attività del Sistema nazionale (attività istituzionali di natura essenziale) sono obbligatoriamente richieste alle agenzie da parte degli enti di amministrazione attiva. Altre attività istituzionali di natura

non obbligatoria possono essere svolte dalle agenzie anche su richiesta degli enti di amministrazione attiva tramite specifiche convenzioni a titolo oneroso.

Un nuovo e articolato sistema di finanziamento delle agenzie è stato predisposto al fine di superare le storiche limitazioni imposte dall'attuale sistema.

L'ISPRA è persona giuridica di diritto pubblico a ordinamento autonomo ed è dotato di autonomia tecnico-scientifica, regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile. L'ISPRA, inoltre, è dotato di autonomia di gestione e di programmazione, ma allo stesso tempo sono poste le condizioni per la massima trasparenza di gestione compatibile con i vincoli di riservatezza.

Nel contesto dell'esercizio della multi-referenzialità l'ISPRA si rapporta, ovviamente, oltre che con il Ministero vigilante, liberamente anche con i soggetti istituzionali. Inoltre mantiene un'interlocuzione con le associazioni ambientaliste, con le organizzazioni sindacali e con le associazioni imprenditoriali di categoria.

La caratterizzazione tecnico-scientifica dell'ISPRA è definitivamente affermata con implicazioni nella collocazione nei comparti della pubblica contrattazione e nell'organizzazione del lavoro.

Le attività dell'ISPRA sono più puntualmente definite eliminando le ambi-

guità e le indeterminanze presenti nella legislazione vigente in materia. Si ribadisce, inoltre, il suo ruolo riguardo alla ricerca applicata, funzionale in materia di difesa del suolo e delle acque interne e marine.

Attraverso un confronto aperto tra i lavoratori sono state identificate le linee di sviluppo di un progetto politico di riordino del sistema dei controlli in Italia e in particolare dell'ISPRA. Tale progetto declina in un dettato legislativo i concetti di autonomia, terzietà, multireferenzialità e federalismo quali caratteristiche essenziali per un rinnovato sistema istituzionale per i controlli ambientali. La presente proposta di legge raccoglie anche il contributo positivo di personalità politiche, sindacali e istituzionali che hanno espresso un notevole interesse per essa. In particolare è stato significativo il contributo assicurato da esponenti del mondo delle agenzie territoriali. Il risultato è un progetto di grande valore culturale, sociale e scientifico, ma allo stesso tempo credibile e praticabile. Un progetto, infine, che possa essere parte integrante di un'iniziativa politica più generale mirata al rilancio dei valori dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, che veda nel Sistema nazionale un elemento fondamentale per la creazione di un efficace sistema di controlli ambientali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

*(Sistema nazionale
delle agenzie ambientali).*

1. Al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità, ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica è istituito il sistema nazionale delle agenzie per la protezione dell'ambiente, di seguito denominato « Sistema nazionale », del quale fanno parte l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente, di seguito denominate « agenzie ».

2. Il Sistema nazionale concorre al perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, di salvaguardia e di promozione della qualità dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali, anche in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di promozione della salute umana, mediante lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche di cui alla presente legge.

ART. 2.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) Sistema nazionale: l'insieme composto dall'ISPRA, istituito ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dalle agenzie istituite in attuazione dell'articolo 03 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, quale rete che attua i livelli essenziali di prestazioni tec-

niche ambientali (LEPTA), nel rispetto dalla presente legge e delle leggi regionali e delle province autonome vigenti in materia;

b) stato dell'ambiente: la qualità delle componenti delle matrici ambientali;

c) pressioni sull'ambiente: le cause specifiche degli impatti sull'ambiente dovute alle attività antropiche, quali le emissioni in aria, acqua e suolo, nonché gli agenti fisici e biologici, i rifiuti e l'uso di risorse naturali;

d) impatti: effetti sull'ambiente e sulla salute pubblica determinati dall'alterazione delle qualità ambientali;

e) livello essenziale di prestazione: *standard* qualitativo e quantitativo di attività che deve essere garantito in modo omogeneo a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione, di cui i LEPTA costituiscono l'applicazione in materia ambiente.

ART. 3.

(Funzioni del Sistema nazionale).

1. Nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il Sistema nazionale svolge le seguenti funzioni:

a) monitoraggio dello stato dell'ambiente, delle risorse ambientali e della loro evoluzione in termini quantitativi e qualitativi, avvalendosi di reti di osservazione e strumenti modellistici;

b) controllo dei fattori di inquinamento delle matrici ambientali e delle pressioni sull'ambiente derivanti da fenomeni di origine antropica o naturale anche di carattere emergenziale e dei relativi impatti, mediante attività di campionamento, analisi e misura, sopralluogo e ispezione, ivi inclusa la verifica delle forme di autocontrollo previste dalla normativa vigente;

c) produzione dell'informazione e delle conoscenze ufficiali sullo stato dell'ambiente e sulla sua evoluzione, sui fattori di inquinamento, sulle pressioni ambientali, sui relativi impatti, sui rischi naturali e ambientali, nonché trasmissione sistematica delle stesse ai diversi livelli istituzionali preposti al governo delle tematiche ambientali e diffusione al pubblico dell'informazione ambientale ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Gli elementi conoscitivi di cui alla presente lettera costituiscono riferimento ufficiale per le attività di competenza delle pubbliche amministrazioni;

d) supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni competenti all'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale o dalla cui attuazione possano derivare conseguenze sull'ambiente, mediante la redazione di istruttorie tecniche e l'elaborazione di proposte sulle modalità di attuazione nell'ambito di procedimenti autorizzativi e di valutazione, l'esecuzione di prestazioni tecnico-scientifiche analitiche e di misura e la formulazione di pareri e valutazioni tecniche anche nell'ambito di conferenze di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

e) supporto tecnico alle amministrazioni e agli enti competenti con particolare riferimento alla caratterizzazione dei determinati ambientali degli effetti sanitari, anche ai fini di cui all'articolo 7-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

f) collaborazione per la predisposizione e per l'attuazione di programmi di divulgazione e di educazione ambientale nonché di formazione e di aggiornamento del personale di enti e di organismi pubblici operanti in campo ambientale;

g) partecipazione, anche attraverso azioni di integrazione dei sistemi conoscitivi e di erogazione di servizi specifici, ai sistemi nazionali e regionali preposti agli interventi di protezione civile, sanitaria e ambientale nonché collaborazione con gli organismi aventi compiti di vigilanza e ispezione;

h) attività di monitoraggio degli effetti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione di opere infrastrutturali di interesse nazionale e locale, anche attraverso la collaborazione con gli osservatori ambientali eventualmente costituiti;

i) funzioni di supporto tecnico allo sviluppo e all'applicazione di procedure di certificazione di qualità ecologica dei prodotti e dei sistemi di produzione.

ART. 4.

(Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale).

1. L'ISPRA è persona giuridica di diritto pubblico dotata di autonomia tecnico-scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, patrimoniale e contabile, sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. L'ISPRA, fermi restando i compiti e le funzioni ad esso attribuiti dalla normativa vigente, adegua la propria struttura organizzativa e tecnica al perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono adottati i nuovi regolamenti di funzionamento e di organizzazione dell'ISPRA.

3. L'ISPRA svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente, sia a supporto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sia in via diretta tramite attività di monitoraggio, di valutazione, di controllo e di gestione dell'informazione ambientale nonché di coordinamento del Sistema nazionale.

4. L'ISPRA adotta anche con il concorso delle agenzie, norme tecniche in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale e di coordinamento del Sistema nazionale, per assicurare l'armonizzazione, l'efficacia e l'effi-

cienza nonché il continuo aggiornamento, in coerenza con il quadro normativo nazionale e sovranazionale, delle modalità operative del Sistema nazionale e delle attività degli altri soggetti tecnici operanti in materie ambientali.

5. Per il più efficace espletamento delle proprie attribuzioni, l'ISPRA opera in una logica di rete, assicurando il pieno raccordo con gli altri soggetti competenti e favorendo le più ampie sinergie.

6. I componenti degli organi dell'ISPRA, come individuati ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, durano in carica per quattro anni e possono essere rinnovati per un solo mandato. Il contratto che regola il rapporto del direttore generale dell'ISPRA ha una durata di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta.

ART. 5.

(Funzioni di indirizzo e di coordinamento dell'ISPRA).

1. Le funzioni di indirizzo e di coordinamento tecnico dell'ISPRA sono finalizzate a rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema nazionale e sono svolte con il contributo e la partecipazione di tutte le componenti del sistema. Tali funzioni ricomprendono:

a) la definizione delle procedure tecniche per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), che costituiscono parametro di riferimento obbligatorio per la definizione dei piani di attività delle agenzie al fine di garantire l'omogenea attività del Sistema nazionale;

b) la definizione di procedure ufficiali, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, relative alle specifiche attività

che l'ISPRA è chiamato a svolgere a supporto o in collaborazione con le agenzie, nel territorio di competenza delle agenzie stesse;

c) la definizione degli strumenti, delle modalità operative e dei criteri di periodicità e di omogeneità per l'esecuzione delle attività di controllo, nonché la definizione di metodologie per le attività di raccolta, valutazione e analisi dei dati ambientali e per la valutazione degli stessi;

d) la promozione e il coordinamento della rete nazionale dei laboratori accreditati;

e) lo sviluppo e la gestione del sistema nazionale di qualità dei dati di monitoraggio ambientale, a completamento e in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 e dagli articoli da 76 a 79 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificati dal decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219;

f) la realizzazione e la gestione del sistema informativo nazionale ambientale;

g) le attività di coordinamento con l'Agenzia europea dell'ambiente e con gli organismi europei e internazionali competenti in materia ambientale, con specifico riferimento all'attività di trasferimento dei dati ambientali.

ART. 6.

(Agenzie per la protezione dell'ambiente).

1. Le agenzie sono persone giuridiche di diritto pubblico, dotate di autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle agenzie, nel rispetto dei LEPTA e tenendo conto delle disposizioni contenute nel programma triennale delle attività di cui all'articolo 8.

3. All'articolo 03, comma 4, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le procedure a evidenza pubblica per il reclutamento dei direttori generali delle agenzie e, in particolare, i requisiti per l'ammissione attestanti il possesso di elevata professionalità e qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore ambientale, nonché i criteri di valutazione e le modalità per la nomina dei vincitori. Sono altresì definite le procedure per l'istituzione e il costante aggiornamento di un'anagrafe dei direttori delle agenzie, che contenga le informazioni sullo stato patrimoniale dei direttori, nonché per la predisposizione, da parte degli stessi, di una relazione periodica sulle attività delle agenzie stesse ».

4. Le agenzie svolgono le attività istituzionali obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA nei rispettivi territori di competenza.

5. Le agenzie possono svolgere attività istituzionali obbligatorie ulteriori rispetto a quelle individuate ai sensi degli articoli 7 e 8 nonché attività istituzionali non obbligatorie, espressamente previste da norme nazionali, regionali o della province autonome di Trento e di Bolzano, a valore sugli specifici finanziamenti di cui all'articolo 13, comma 4, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA.

6. Le agenzie possono svolgere altresì attività ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 5, in favore di soggetti pubblici o privati, sulla base di specifiche previsioni normative o di accordi o convenzioni, applicando tariffe definite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA.

7. Le attività di cui al comma 6 devono in ogni caso essere compatibili con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle

attività istituzionali di vigilanza e di controllo; in particolare, sono vietate le attività rese in favore di soggetti privati che presuppongono prestazioni di consulenza su tematiche soggette a vigilanza da parte del Sistema nazionale.

7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano apportano alle leggi istitutive delle rispettive agenzie le modifiche necessarie ad assicurare il rispetto del presente articolo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 7.

(Livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali).

1. I LEPTA costituiscono il livello minimo omogeneo su tutto il territorio nazionale delle attività di cui all'articolo 3 che il Sistema nazionale è tenuto a garantire, anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di prevenzione collettiva previsti dai livelli essenziali di tutela sanitaria.

2. I LEPTA fissano gli *standard* funzionali, operativi, strutturali e qualitativi delle prestazioni. I relativi aspetti organizzativi, gestionali e finanziari, riferibili a costi *standard* per tipologia di prestazione, sono definiti tramite l'adozione di un Catalogo nazionale dei servizi.

3. I LEPTA sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale dell'ISPRA, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il medesimo decreto definisce le modalità di adozione del Catalogo nazionale dei servizi.

4. I LEPTA sono aggiornati con le modalità di cui al comma 3, sulla base delle procedure tecniche di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a).

5. Il Sistema nazionale è tenuto a prevedere nella pianificazione delle proprie attività il raggiungimento dei LEPTA.

ART. 8.

(Programmazione delle attività).

1. L'ISPRA, previo parere vincolante del Consiglio del Sistema nazionale di cui all'articolo 11, predispone il programma triennale delle attività del Sistema nazionale individuando le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA sull'intero territorio nazionale.

2. Il programma triennale, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, costituisce il documento di riferimento per la definizione dei piani delle attività dalle singole agenzie.

3. Il presidente dell'ISPRA, previo parere del Consiglio del Sistema nazionale, entro il secondo trimestre di ciascun anno, trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, alle Camere e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un rapporto sull'attività svolta nell'anno precedente dal Sistema nazionale.

ART. 9.

(Sistema informativo nazionale ambientale).

1. L'ISPRA provvede alla realizzazione e alla gestione del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), avvalendosi di poli territoriali costituiti da punti focali regionali (PFR), cui concorrono i sistemi

informativi regionali ambientali (SIRA) e la cui gestione è affidata alle agenzie territorialmente competenti, SINA, PFR e SIRA e costituiscono la rete informativa nazionale ambientale denominata SINANET.

2. Nella gestione integrata di SINANET di cui al comma 1, l'ISPRA, in raccordo con le agenzie, pone in essere collaborazioni con le amministrazioni statali e con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano al fine di garantire l'efficace raccordo con le iniziative poste in essere da tali soggetti nella raccolta e nell'organizzazione dei dati e il mantenimento coerente dei flussi informativi tra i soggetti titolari delle medesime iniziative e la rete SINANET.

3. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché gli enti pubblici e le società per azioni operanti in regime di concessione esclusiva a livello nazionale che comunque raccolgono dati nel settore ambientale, devono trasmetterli alla rete SINANET secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 10.

(Rete nazionale dei laboratori accreditati).

1. Il Sistema nazionale organizza i propri laboratori che si occupano di analisi ambientali in una rete nazionale di laboratori accreditati per armonizzare i sistemi di conoscenza, di monitoraggio e di controllo delle matrici ambientali, anche al fine di assicurare economie nelle attività laboratoristiche che presentino natura di elevata complessità e specializzazione.

2. I laboratori che appartengono alla rete nazionale dei laboratori accreditati sono tenuti ad applicare i metodi elaborati e approvati dal Sistema nazionale come metodi ufficiali di riferimento.

ART. 11.

(Consiglio del Sistema nazionale).

1. Al fine di promuovere e di indirizzare lo sviluppo coordinato delle attività del Sistema nazionale è istituito il Consiglio del Sistema nazionale, presieduto dal presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle agenzie e dal direttore generale dell'ISPRA.

2. Il Consiglio del Sistema nazionale esprime il proprio parere obbligatorio su tutti gli atti di indirizzo o di coordinamento per il governo del Sistema medesimo, tra i quali il programma di cui all'articolo 8, comma 1.

3. Il Consiglio del Sistema nazionale segnala al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano l'opportunità di interventi, anche legislativi, ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge.

5. Il Consiglio del Sistema nazionale si dota di un regolamento per il proprio funzionamento.

ART. 12.

(Disposizioni sul personale ispettivo).

1. L'ISPRA, con il contributo delle agenzie, elabora uno schema di regolamento che stabilisce le modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema nazionale, ai sensi della vigente normativa ambientale nazionale, regionale e dell'Unione europea, le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive, favorendo il principio di rotazione del medesimo personale al fine di garantire la terzietà dell'intervento ispettivo.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. In attuazione del regolamento di cui ai commi 1 e 2, il presidente dell'ISPRA e i legali rappresentanti delle agenzie individuano il rispettivo personale incaricato degli interventi ispettivi.

4. Il personale di cui al comma 3 può accedere agli impianti e alle sedi di attività oggetto di ispezione e ottenere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni stesse; alle richieste non può essere opposto il segreto industriale.

5. Il presidente dell'ISPRA e i legali rappresentanti delle agenzie possono individuare e nominare, tra il personale di cui al presente articolo, quanti, nell'esercizio delle loro funzioni, operano con la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria.

ART. 13.

(Modalità di finanziamento).

1. Il finanziamento delle funzioni dell'ISPRA previste dalla presente legge è garantito con un contributo dello Stato quantificato periodicamente in relazione alle previsioni del piano annuale delle attività dell'Istituto, a integrazione del fondo ordinario previsto per lo svolgimento delle altre attività istituzionali.

2. Le agenzie, in considerazione del preminente concorso alle funzioni di tutela e prevenzione della salute pubblica che la loro attività persegue, sono finanziate mediante una quota del fondo sanitario regionale.

3. Le regioni dispongono annualmente la destinazione di una quota, non inferiore all'1 per cento del proprio fondo sanitario alle agenzie, determinando l'importo di tale finanziamento in relazione ai LEPTA da raggiungere nell'anno di riferimento.

4. Le attività istituzionali, obbligatorie o non obbligatorie, ulteriori rispetto a quelle necessarie per il raggiungimento dei LEPTA, sono oggetto di specifici finanziamenti da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in favore dell'ISPRA e da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in favore delle rispettive agenzie.

5. Le spese relative al rilascio dei pareri sulle domande di autorizzazione ambientale e allo svolgimento dei successivi controlli programmati relativi a impianti e opere soggette alle vigenti tipologie di valutazione ambientale, compresi gli impianti a rischio di incidente rilevante, nonché alle convalide delle indagini analitiche prodotte dai soggetti tenuti alle procedure di bonifica e messa in sicurezza di siti inquinati, sono poste a carico dei gestori stessi, sulla base di tariffe nazionali approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Nelle more dell'approvazione delle tariffe nazionali di cui al comma 5 si applicano le tariffe delle agenzie, approvate dalle rispettive regioni o province autonome.

7. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalità di assegnazione alle agenzie degli introiti conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, nonché le modalità di

compartecipazione di dette agenzie a parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative comminate dalle medesime agenzie nei casi di mancata ottemperanza alle disposizioni previste dalla normativa ambientale vigente.

ART. 14.

(Disposizioni transitorie e finali).

1. Restano attribuite all'ISPRA e alle agenzie le risorse economiche e le strutture tecniche di cui dispongono alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Sono fatte salve, sino alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della presente legge, le vigenti disposizioni regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

€ 2,00



17PDL0003510